



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta per l'appalto del servizio di indagine ambientale, geotecnica propedeutica ai lavori di adeguamento del Canale Vittorio Emanuele III ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016

VISTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. ANDREA MENIN

VENEZIA, MAGGIO 2020

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
ART. 2: IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	5
ART. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART.4 DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	5
ART. 4 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 5: ULTERIORI SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 6 SUBAPPALTO E NOLI.....	7
ART. 7 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	8
ART. 8 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	8
ART. 9: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA	8
ART: 10 RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE E PERSONE	10
ART. 11 FALLIMENTO	10
ART. 12 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	10
ART. 13 NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE	11
ART. 14 CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO	11

ART. 15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 16 SOSPENSIONI E PROROGHE	12
ART. 17 - PENALI IN CASO DI RITARDO	13
ART.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 19 PAGAMENTI.....	13
ART.20 REVISIONE PREZZI	14
ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 22 CESSIONE DEI CREDITI	14
ART. 23 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO A MISURA	14
ART. 24 CAUZIONE PROVVISORIA.....	15
ART. 25 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART. 26 RIDUZIONE DELLE GARANZIE	16
ART. 27 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA.....	16
ART. 28 VARIAZIONE DEL SERVIZIO	17
ART. 29 NORME DI SICUREZZA GENERALI	17
ART. 30 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	18

ART. 31 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	18
ART. 32 CONTROVERSIE.....	18
ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO.....	18
ART. 34 ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E GRATUITA MANUTENZIONE	20
ART. 35 TERMINI PER L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.....	20
ART. 36 PRESA IN CONSEGNA DEL SERVIZIO ULTIMATO	21
ART. 37 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	21
ART. 38 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	22

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente schema di contratto è l'Esecuzione del Piano di Indagine per la caratterizzazione dei sedimenti presenti presso il fondale del canale Vittorio Emanuele III, di collegamento tra il porto Commerciale di Marghera a Venezia.

Il servizio consiste in un'indagine ambientale finalizzata alla caratterizzazione di sedimenti, comprensiva di esecuzione di carotaggi da pontone, prelievo ed analisi di campioni di sedimento secondo il Protocollo 1993 - *Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai Canali di Venezia* (art. 4, comma 6, L. 360/91).

Il contratto è stipulato "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e le condizioni previste dal capitolato speciale.

Per servizi e lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari".

L'importo così offerto potrà essere aumentato del valore dei servizi e lavori da eseguirsi in economia, nei limiti della normativa vigente. Il cottimo fiduciario sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

L'attività prevalente è quella relativa all'esecuzione dei servizi di "misurazione e monitoraggio dell'inquinamento dei suoli", pertanto, ove l'appaltatore sia costituito in Associazione Temporanea d'Imprese, l'impresa mandataria dovrà svolgere le predette prestazioni prevalenti ed essere in possesso degli specifici requisiti così come indicati nella lettera d'invito.

ART. 2: IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

L'importo stimato per le attività sopra descritte, compresa la fornitura del motopontone per tutta la durata dei lavori, è di euro 215.690,00 (IVA n.i.) oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in euro 1.812,42.

Lo stesso potrà variare in più e/o in meno a giudizio della Direzione dell'esecuzione del servizio, nei limiti previsti dalla normativa. Il pagamento verrà comunque effettuato a misura sulla base della presentazione di regolare consuntivo in relazione alle attività svolte.

ART. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato e comunque quello più conforme ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente schema di contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART.4 DOCUMENTI CONTRATTUALI

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'appalto e Schema di contratto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e sono **ad esso materialmente allegati**:

- il presente Schema di contratto;
- il Capitolato Speciale d'appalto;
- la lista categorie.

Sono parte integrante del contratto e sono in esso richiamati, sebbene **ad esso non materialmente allegati**, ma conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dal contraente:

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto,
- il piano di sicurezza e coordinamento,
- le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente.
- il computo metrico e/o il computo metrico estimativo;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi e lavori pubblici.

ART. 4 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi e lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi della normativa vigente, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione del servizio.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del capitolato speciale ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie,

alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

ART. 5: ULTERIORI SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del servizio (nulla osta della Capitaneria di Porto), nonché le spese relative saranno a carico dell'affidataria.

I mezzi e le attrezzature occorrenti per il prelievo delle carote dovranno essere efficienti e perfettamente funzionanti e dovranno rispondere ai requisiti R.I.N.A., U.N.I., U.N.A.V.

Dovrà essere messo a disposizione dell'Ente appaltante un natante a motore per raggiungere il pontone per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei carotaggi.

Le aree saranno consegnate in uno stato di operatività. L'impresa durante il corso dei lavori, sotto la propria responsabilità, dovrà evitare danneggiamenti ad opere visibili e non visibili (es. sottoservizi) e non procurare interruzioni all'esercizio portuale.

E' onere e responsabilità dell'impresa verificare sul campo la presenza di eventuali sottoservizi interferenti con le attività di campo, attraverso l'individuazione delle ceste di segnalazione e ogni altro metodo ritenuto opportuno.

ADSP fornirà all'impresa le planimetrie con la posizione indicativa dei sottoservizi. Ulteriori verifiche con i gestori dei sottoservizi stessi saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

Non potrà essere invocata la causa di forza maggiore per danni derivanti da incidenti di navigazione, perché per le manovre dei natanti dovranno essere usate tutte le prudenze che l'arte marinaresca richiede, prudenze che non possono essere subordinate agli interessi dell'impresa che deve subire gli effetti passivi di questa speciale condizione.

La ditta esecutrice sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'esecuzione dei lavori di cui trattasi. Sarà inoltre tenuta all'osservanza dei Regolamenti in materia di Polizia Marittima e Lagunare, delle prescrizioni di Polizia Urbana e di P.S., nonché dei vigenti regolamenti del R.I.N.A., delle norme ex E.M.P.I., delle norme A.E.I. – C.E.I. e delle norme di unificazione U.N.I. e U.N.A.V.

L'Impresa dovrà altresì provvedere affinché la navigazione non venga ostacolata o resa pericolosa, e sarà tenuta ad applicare ogni presidio o segnalamento. L'impresa rimane unica e completa responsabile delle opere, di conseguenza l'impresa dovrà rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi.

Il piano di riferimento delle quote altimetriche è quello del livello del medio mare IGM-1942; sarà cura dell'impresa contattare il mareografo del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per le correzioni di marea durante le operazioni di carotaggio.

ART. 6 SUBAPPALTO E NOLI

E' consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo del servizio, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla normativa vigente, previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia.

È consentito il nolo a caldo del pontone.

Ai sensi della normativa vigente l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro delle imprese.

ART. 7 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle prestazioni od opere oggetto di subappalto, **sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.**

Il Direttore dell'esecuzione ed il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008 ove previsto, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le previsioni di legge.

ART. 8 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

L'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. A tale riguardo l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario.

La stazione appaltante si riserva di chiedere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'invio di copia delle fatture quietanzate, nonché dichiarazione attestante lo stato dei pagamenti delle fatture emesse a carico dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori in subappalto.

La stazione appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 9: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Per la presentazione dell'offerta economica, l'impresa concorrente dovrà tener conto delle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato speciale d'Appalto, obbligandosi a dare integrale esecuzione a quanto previsto con i prezzi offerti, anche nell'ipotesi in cui i metri di perforazione ed il numero di campioni si rivelassero diversi per quantità rispetto a quelli ipotizzati nel Capitolato speciale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato speciale d'Appalto. In qualsiasi momento, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante avrà facoltà di eseguire tutti i controlli, misure, accertamenti, perizie e verifiche che riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio, per riconoscere la regolare esecuzione del servizio.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento di prezzi né di compenso, qualora, di propria iniziativa, anche in assenza di opposizione da parte della Committente, esegua servizi eccedenti rispetto a quelli previsti o autorizzati.

L'Appaltatore per l'esecuzione del servizio si obbliga dare la più completa assistenza tecnica alla Stazione Appaltante nell'accertamento della misurazione del servizio. Si obbliga inoltre a rispettare e a far rispettare le disposizioni che in fase di esecuzione del servizio potranno essere date dalla Stazione Appaltante anche su richiesta di altri Enti Pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze.

Saranno a carico dell'impresa gli oneri e obblighi seguenti:

- 1) Prima di iniziare il servizio un rappresentante della ditta dovrà mettersi in contatto con il tecnico responsabile di ADSP per ricevere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori;
- 2) L'impresa è obbligata ad attenersi alle norme contenute nella apposita ordinanza che sarà emessa dalla competente Capitaneria di Porto, ed alle disposizioni impartite dai Piloti, senza avere per ciò diritto ad alcun compenso;
- 3) Le prestazioni di personale ed idonea attrezzatura per la corretta esecuzione del servizio;
- 4) L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso di appalto;
- 5) L'adozione nell'esecuzione del servizio delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
- 6) Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
- 7) L'onere dei collegamenti con natante a motore per il trasferimento dalle banchine portuali al pontone di carotaggio del personale di tutti gli enti di controllo e della Direzione Lavori. Il natante dovrà essere messo a disposizione per tutto il tempo del servizio;
- 8) Lo smaltimento a proprio carico dei materiali di risulta dei carotaggi;
- 9) L'onere del ricetrasmittente AIS per permettere la comunicazione della posizione alla stazione appaltante.

Di tutti questi oneri ed obblighi sopra specificati l'impresa dovrà tenere conto nella determinazione del prezzo di appalto. Dovranno inoltre essere considerati i costi necessari per la costituzione dell'ATI, se necessaria.

Il numero di sondaggi, la profondità a cui devono essere spinti ed il numero di analisi deve ritenersi indicativo e può essere variato ad insindacabile giudizio della Committente, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore dovrà provvedere nelle aree dove dovranno essere eseguiti sondaggi, ad individuare eventuale presenza di sotto-servizi, contattando gli enti preposti alla gestione di tali sotto-servizi.

ART: 10 RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE E PERSONE

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del servizio è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla consegna della relazione tecnica e degli elaborati previsti ed alla loro verifica da parte della Direzione Lavori.

Ai fini della stipulazione del contratto, data l'urgenza di eseguire i sondaggi, l'impresa dovrà produrre copia della documentazione attestante l'assicurazione all risk e responsabilità civile verso terzi entro 10 gg dalla ricezione della lettera d'ordine.

ART. 11 FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla normativa vigente.

Qualora l'esecutore sia un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione gli articoli della normativa vigente.

ART. 12 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio a Venezia, e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale.

A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi, vengono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.

L'appaltatore che non conduce le prestazioni personalmente, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'appalto, deve conferire, per atto pubblico, su eventuale richiesta di APV, mandato con rappresentanza a persona fisica fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dell'intervento.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi l'Autorità di Sistema Portuale, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore.

L'assicuratore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il direttore di cantiere con la propria struttura di direzione di cantiere.

ART. 13 NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE

Nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica la normativa vigente. E' inoltre stabilito espressamente che nel caso in cui qualche particolare progettuale non fosse sufficientemente descritto, esso in ogni caso dovrà essere eseguito nel modo meglio corrispondente allo scopo e in caso dubbio, in modo analogo alle altre realizzazioni del genere già esistenti.

L'impresa è ritenuta responsabile di tutti i danni che possono essere arrecati a qualsiasi opera sia pubblica che privata per erronee manovre, per l'impiego di mezzi inadeguati.

L'impresa è pure tenuta a riparare tali danni direttamente ed a pagare l'importo dei lavori di ripristino, a seconda di quanto verrà stabilito dalla Direzione dell'esecuzione. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire direttamente i ripristini e di trattenere all'impresa l'importo relativo, deducendolo dal credito dell'impresa stessa.

ART. 14 CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la **stipula del formale contratto**, in seguito a consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore del servizio fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.

I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere **in via d'urgenza alla consegna del servizio**, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi della normativa vigente; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Qualora il mancato inizio del servizio determini un grave danno all'interesse pubblico che la lavorazione è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari, il direttore dell'esecuzione provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e il servizio non può essere iniziato.

Le disposizioni sulla consegna di cui al presente articolo, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il presente articolo si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Le disposizioni sulla consegna di cui al presente articolo, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

ART. 15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo utile per l'esecuzione del servizio è stabilito in giorni **120 (centoventi)** naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto anche conto dei giorni necessari all'ottenimento dell'ordinanza da parte della Capitaneria di porto per l'esecuzione delle attività su pontone.

ART. 16 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del capoverso precedente, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Fuori dei casi previsti dai capoversi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al precedente capoverso. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 17 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi della normativa vigente, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella trasmissione dei risultati e degli elaborati previsti all'art. 4.8 (conclusione del servizio) all'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, viene applicata una penale, stabilita in misura giornaliera, **pari all'1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale**.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al paragrafo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio del servizio rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione del contratto con l'atto di consegna degli stessi;

b) nell'inizio del servizio per ritardata consegna per fatto imputabile all'appaltatore, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 12, secondo periodo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dell'esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono riportate e richiamate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

ART.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione del servizio, si darà luogo alla risoluzione del contratto secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

ART. 19 PAGAMENTI

Il pagamento avviene mediante emissione di un unico certificato di pagamento ad ultimazione del servizio.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello **zero virgola cinquanta per cento (0,50%)**, così come statuito dalla normativa vigente, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di pagamento viene emesso nei termini previsti dalla normativa vigente, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal responsabile del

procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'emissione è subordinata alla acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC, attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori e di copia delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dell'appaltatore ai subappaltatori.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni dovrà essere altresì disposto il pagamento degli importi dovuti in conformità alla normativa vigente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Il conto finale del servizio è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Il conto finale del servizio è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del presente articolo.

La ritenuta dello 0,50 prevista dalla normativa vigente, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART.20 REVISIONE PREZZI

Ai sensi della normativa vigente è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

Per l'adeguamento dei prezzi si applica quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 22 CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti è ammessa unicamente ai sensi della normativa vigente.

ART. 23 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO A MISURA

La misurazione e la valutazione del servizio **a misura** sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale d'appalto e Schema di contratto e nelle enunciazioni delle singole voci in elenco; in ogni caso diverso sono utilizzate per la valutazione del servizio le dimensioni nette delle prestazioni e delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in esecuzione/opera.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle prestazioni e delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La **contabilizzazione** del servizio **a misura** verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati a misura applicando alle quantità effettivamente utilizzate i prezzi unitari desunti dal computo degli oneri per la sicurezza.

ART. 24 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi della normativa vigente è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo preventivato del servizio da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

ART. 25 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi della normativa vigente è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione del servizio; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa sopra richiamata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti a tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel cantiere.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

ART. 26 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Ai sensi della normativa vigente l'importo della cauzione provvisoria, della garanzia fideiussoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico documenta, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 27 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi della normativa vigente l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto o almeno 10 gg prima della consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione ed assicuri l'Amministrazione stessa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Nel primo caso l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto e, nel secondo caso, è pari al 5% (cinqueper cento) della somma assicurata per le prestazioni con un minimo di 500.000,00 € (cinquecentomilavirgolazerozero) ed un massimo di 5.000.000,00 € (cinquemilionivirgolazerozero).

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La polizza per la responsabilità civile deve prevedere:

- a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione;
- b) la copertura dei danni biologici;
- c) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dell'esecuzione, dei Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al presente articolo è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

ART. 28 VARIAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle prestazioni oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi e dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti, dalla normativa vigente.

Non sono riconosciute varianti al progetto prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dell'esecuzione.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si ritenga in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dell'esecuzione prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti, ai sensi del presente articolo, gli interventi disposti dal Direttore dell'esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del servizio, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

ART. 29 NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 30 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al "Nuovo testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre il piano operativo di sicurezza di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 31 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque al massimo 10 giorni prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al CSE ed alla D.L. il proprio Piano Operativo di Sicurezza, per il recepimento da parte della stazione appaltante.

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, come modificato e integrato, e contiene, inoltre, le notizie con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle prestazioni rispetto alle previsioni.

ART. 32 CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dell'esecuzione ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, la propria relazione riservata.

Il predetto Responsabile del procedimento procede secondo i termini previsti della normativa vigente per il raggiungimento di un accordo bonario.

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dalla normativa vigente.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale e non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, così come previsto dalla normativa vigente.

Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al presente articolo, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Venezia.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.

Non è ammesso l'arbitrato per la definizione delle controversie.

ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza,
- j) intervenute variazioni che limitino la capacità dell'appaltatore a contrarre con la pubblica amministrazione, in particolare con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale e alla qualificazione per eseguire lavori pubblici.

Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo del servizio di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del servizio posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo del servizio eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo del servizio, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate dalla normativa vigente.

ART. 34 ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E GRATUITA MANUTENZIONE

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla normativa vigente.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dell'esecuzione senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Schema di contratto, proporzionalmente all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dell'esecuzione ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione del servizio decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo.

ART. 35 TERMINI PER L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che l'attestazione di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione; resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione del servizio l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

ART. 36 PRESA IN CONSEGNA DEL SERVIZIO ULTIMATO

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente il servizio appaltato e realizzato, prima dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. In tale ipotesi, da comunicarsi all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Amministrazione può procedere alla presa in consegna anticipata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e previa acquisizione del verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dell'esecuzione o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione del servizio, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Schema di contratto.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

ART. 37 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:

a) nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili (**od altro contratto collettivo**) e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente;

e) l'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla medesima legge citata. L'assenza di detta clausola comporta la nullità del contratto. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Amministrazione copia dei suddetti contratti.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e sospende il pagamento del SAL sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

Se società cooperativa, l'Impresa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 38 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese comprensive di quelle riguardanti la costituzione dell'ATI, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto.